

DETERMINAZIONE N. 11/DACU/2020

Disposizioni per la gestione del periodo di transizione dall'attuale sistema al nuovo sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI

VISTI:

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito: il Codice);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto legge n. 185/08);
- il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto legge n. 124/19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*" (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "*Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute*" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);

- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341 (di seguito: decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (nel seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- il “*Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale*”, approvato con deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 772/2017/A (di seguito: deliberazione 772/2017/A);
- il “*Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati*”, approvato con deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/COM (di seguito: deliberazione 499/2019/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 13/2020/A (di seguito: deliberazione 13/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 14/2020/R/com di avvio di procedimento per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto legge n. 124/19 (di seguito: deliberazione 14/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 523/2020/A recante “*Disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per la proroga della convenzione con Poste Italiane S.p.A.*” (di seguito: deliberazione 523/2020/A);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 204/2020/R/com, recante “*Orientamenti in materia di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali nazionali*” (nel seguito: DCO 204/2020/R/com);
- le osservazioni al suddetto DCO 204/2020/R/com;
- i contributi presentati dagli operatori e dalle loro associazioni rappresentative a seguito dei successivi incontri tecnici e focus group;
- lo schema di delibera recante “*Modalità di trasmissione dall’Istituto per la Previdenza Sociale alla società Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali per disagio economico*” trasmesso con allegati tecnici dall’Autorità al Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito: Garante) ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’art. 57-bis comma 5, del decreto legge n. 124/19 (prot. Autorità 36195 del 6 novembre 2020);
- la comunicazione del Garante di richiesta di informazioni integrative all’Autorità e all’INPS in merito allo schema di delibera di cui al punto precedente (prot. Autorità 38120 del 19 novembre 2020);

- la risposta dell’Autorità alla predetta richiesta di informazioni del Garante (prot. Autorità 39259 del 26 novembre 2020);
- il parere del Garante sullo schema di delibera di cui al punto precedente (prot. 43424 del 22 dicembre 2020);
- la determinazione 27 giugno 2018, 12/2018-DACU e s.m.i.;
- la determinazione 22 gennaio 2020, 1/2020-DACU;
- la determinazione 2 ottobre 2020, 9/2020-DACU;
- la determinazione 30 maggio 2018, 10/2018-DACU.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus sociale elettrico) e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus sociale elettrico per disagio fisico);
- il decreto legge n. 185/08 ha esteso la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico anche alle forniture di gas naturale, incluse quelle condominiali, ed ha introdotto un trattamento differenziato per le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico (di seguito: bonus sociale gas);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e, successivamente, il decreto legge n. 185/08 hanno individuato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, lo strumento per individuare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, sono titolati ad accedere al bonus sociale elettrico e al bonus sociale gas;
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate ad energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;
- il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale (di seguito: bonus sociale idrico);
- la normativa istitutiva del bonus sociale elettrico, del bonus sociale elettrico per disagio fisico, del bonus sociale gas e del bonus sociale idrico (nel seguito complessivamente richiamati anche come bonus sociali), sopra richiamata, ha demandato all’Autorità, in coerenza con la sua missione di regolazione nei settori di competenza a promozione della concorrenza e tutela dei consumatori finali, la definizione della disciplina per il riconoscimento delle agevolazioni, attualmente contenuta principalmente nel TIBEG e nel TIBSI; in particolare:
 - nel TIBEG sono confluiti i provvedimenti con cui l’Autorità ha provveduto ad implementare il bonus sociale elettrico, compresi gli adempimenti relativi a Carta

- Acquisti ai sensi della legge 266/05, il bonus sociale gas, nonché il bonus sociale elettrico per disagio fisico;
- il TIBSI, ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico, sulla base del livello dell'Indicatore ISEE, e ha altresì definito le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze economicamente disagiate;
 - il TIBEG e il TIBSI prevedono che, al fine di semplificare e accelerare il processo di riconoscimento e gestione dei bonus sociali e di consentire ai soggetti competenti di effettuare le verifiche circa la veridicità dei dati comunicati dai cittadini ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di distribuzione e i gestori del servizio idrico integrato si avvalgono del sistema SGAtè, istituito dalla stessa Autorità con la deliberazione ARG/elt 117/08, successivamente esteso alla gestione del bonus sociale idrico ed oggetto di sviluppi volti a consentire la gestione delle diverse fattispecie correlate alle domande di ammissione ai bonus sociali (nel seguito: SGAtè);
 - con la deliberazione 499/2019/R/COM, in attuazione di quanto disposto dal DM 29 dicembre 2016, l'Autorità ha aggiornato il valore soglia dell'ISEE di accesso ai bonus sociali a valere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 57-bis del decreto legge n. 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, tratteggiata nel precedente gruppo di considerati, prevedendo, tra l'altro:
 - al comma 5, che:
 - ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
 - ✓ l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel seguito: INPS) al Sistema informativo integrato (nel seguito: SII) gestito dalla società Acquirente unico Spa (nel seguito: Gestore del SII);
 - al comma 6, che l'Autorità stipuli un'apposita Convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche;

- l’Autorità, con la deliberazione 13/2020/R/com, ha stipulato una Convenzione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGAte) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali previste dal decreto legge n. 124/19;
- l’Autorità, con la deliberazione 14/2020/R/com, ha avviato il procedimento per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto legge n. 124/19;
- l’Autorità, con il DCO 204/2020/R/com, previo confronto con i diversi soggetti istituzionali e gli operatori delle filiere interessate, ha presentato i propri orientamenti in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali prevedendo, tra l’altro:
 - nella prima fase di applicazione del meccanismo, il passaggio al riconoscimento automatico agli aventi diritto per il bonus sociale elettrico, il bonus sociale gas e il bonus sociale idrico per disagio economico; diversamente, nelle more della definizione di possibili soluzioni alternative, l’Autorità ha prospettato di mantenere l’attuale meccanismo di accesso al bonus sociale elettrico per disagio fisico, basato sulla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato ai Comuni/CAF, in considerazione del fatto che l’INPS e il Gestore del SII non dispongono della prevista certificazione ASL attestante le gravi condizioni di salute e contenente le ulteriori informazioni che sono necessarie per le verifiche di ammissibilità al bonus, per la sua successiva quantificazione e liquidazione;
 - in relazione, alla gestione della transizione dal sistema attuale al sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico, la necessità che il Gestore del SII e il gestori idrici, per quanto di competenza, garantiscano la continuità nell’erogazione dei bonus in corso; in merito alla gestione delle domande di bonus ammesse negli ultimi mesi dell’anno 2020, invece, l’Autorità ha prospettato l’invio da parte del sistema SGAte al Gestore del SII di un flusso informativo contenente le informazioni che consentano al quest’ultimo di prendere in carico tali domande e di gestirle secondo i meccanismi previsti del nuovo sistema automatico;
- le osservazioni al DCO 204/2020/R/com hanno evidenziato ampia condivisione in merito all’orientamento, di mantenere l’attuale meccanismo di accesso ‘a domanda’ al bonus elettrico per disagio fisico, nelle more della definizione di possibili soluzioni alternative;
- in relazione alle modalità di gestione della transizione dall’attuale sistema al nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico, i rispondenti hanno manifestato il generale auspicio che si continuino ad utilizzare il sistema SGAte e gli attuali flussi informativi e, dunque, che l’Autorità modifichi in tal senso il proprio orientamento;
- gli orientamenti illustrati nel DCO 204/2020/R/com sono stati oggetto di successivi incontri tecnici e *focus group* con gli operatori del settore elettrico e del settore gas e loro associazioni rappresentative, con i gestori del servizio idrico integrato, loro

associazioni rappresentative e con ANEA, con le associazioni dei consumatori e utenti;

- tenuto conto degli esiti della consultazione sul DCO 204/2020/R/com, degli esiti dei successivi incontri con gli *stakeholders* e dei successivi approfondimenti tecnici condotti dai competenti uffici della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti anche con i competenti uffici dell'ANCI, con lettera dell'11 novembre 2020 (prot. Autorità 36667_11-11-2020) il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha trasmesso all'ANCI istruzioni in merito alle attività di adeguamento e cessazione del sistema SGAt e che si rendono necessarie in previsione dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, del riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge n. 124/19, comunicando altresì che, nelle more dell'individuazione di eventuali soluzioni che ne possano rendere automatico il riconoscimento, rimarranno, invece, 'a domanda' i bonus sociali elettrici per disagio fisico; in particolare, con la predetta comunicazione sono stati individuati e regolati gli interventi di adeguamento o di cessazione delle funzionalità del sistema SGAt e che si rendono necessari per le diverse fattispecie di attività/pratiche oggi gestite attraverso il medesimo sistema;
- a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici con i competenti uffici della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti, con lettera del 9 dicembre 2020 (prot. Autorità 41293 di pari data) il Direttore Amministrativo di ANCI ha risposto alla comunicazione di cui al precedente punto, con un documento volto a declinare ulteriormente i vari aspetti di dettaglio identificati nella predetta comunicazione;
- con deliberazione 523/2020/A, nelle more dell'implementazione della regolazione attuativa del nuovo regime di riconoscimento dei bonus sociali per disagio economico su base automatica, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa per il Servizi Energetici e Ambientali di prorogare fino al 30 giugno 2021 la Convenzione in vigore con Poste Italiane di cui alla deliberazione 772/2017/A, avente ad oggetto il servizio di pagamento del bonus gas ai clienti domestici indiretti tramite bonifico domiciliato, al fine di garantire la liquidazione del bonus gas ai clienti domestici indiretti che hanno presentato domanda di ammissione all'agevolazione o domanda di riemissione del bonifico domiciliato negli ultimi mesi dell'anno 2020 e nel rispetto del TIBEG, e di assicurare il completamento di tutte le attività connesse a tale servizio.

RITENUTO NECESSARIO:

- in previsione dell'entrata in vigore del riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico dal 1° gennaio 2021 e in coerenza con le disposizioni già trasmesse ad ANCI in merito alle attività di adeguamento e progressiva cessazione delle funzionalità del sistema SGAt e che si rendono a tal fine necessarie:
 - dare disposizioni agli operatori al fine di garantire la continuità di gestione del bonus sociali per disagio economico correlati a domande ammesse nel sistema SGAt e fino al 31 dicembre 2020 incluso, disciplinandone le relative modalità di erogazione anche con l'obiettivo di evitare che interferiscano con l'ordinato avvio

del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico a partire dal 1° gennaio 2021;

- disciplinare le modalità di gestione delle diverse casistiche e fattispecie correlate alle domande di ammissione ai bonus sociali per disagio economico ammesse nel sistema SGAtè sino al 31 dicembre 2020 incluso (es.: riesami, rettifiche, revoche, ri-emissioni di bonifici domiciliati, ecc.), nonché la progressiva dismissione delle funzionalità del sistema SGAtè correlate alla gestione dei bonus sociali per disagio economico, ferma restando l'esigenza di mantenere inalterate tutte le funzionalità del medesimo sistema SGAtè per la gestione del bonus sociale elettrico per disagio fisico

DETERMINA

1. Di bloccare dal 1° gennaio 2021 l'ingresso nel sistema SGAtè delle domande di bonus sociale elettrico, gas e/o idrico per disagio economico (nel seguito: bonus sociali per disagio economico), delle domande di rinnovo dei bonus sociali di disagio economico, delle domande di variazione della localizzazione della fornitura, delle domande di riemissione dei bonifici domiciliati (anche *mortis causa*) di cui, rispettivamente, ai Moduli A, RS, VF, G, *Gbis*, allegati alle Determine 1/2020-DACU, 9/2020-DACU e 12/2018-DACU.
2. Di bloccare dal 1° gennaio 2021 il processo gestito dal sistema SGAtè funzionale all'invio delle missive ai clienti domestici in condizioni di disagio economico, salvo per l'invio delle missive che sono funzionali al ritiro da parte degli aventi diritto dei bonifici domiciliati relativi a domande di bonus ammesse nel sistema SGAtè negli ultimi due mesi dell'anno 2020, fino all'invio dell'ultimo blocco entro il 15 aprile 2020.
3. Di consentire alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione d'esito al sistema SGAtè per le domande ammesse al sistema negli ultimi due mesi del 2020, da effettuarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2021. Di prevedere che entro il medesimo termine del 28 febbraio 2021 sia possibile inserire nel sistema SGAtè le eventuali rettifiche d'esito relative alle domande analizzate nel corso dell'anno 2020.
4. Di mantenere aperto il canale di presa in carico da parte delle imprese di distribuzione e dei gestori del servizio idrico integrato, delle domande ammesse nel sistema SGAtè nel corso dell'anno 2020 ed oggetto di successivo/a riesame o revoca entro e non oltre il 30 novembre 2021, al fine di consentire, rispettivamente, il riconoscimento del/dei bonus agli aventi diritto o la cessazione dell'erogazione della compensazione nei casi di perdita dei requisiti di ammissione. Di prevedere, altresì, che per tali fattispecie non sia prevista la restituzione di esito al sistema SGAtè.

5. Di disporre che per i bonus sociali per disagio economico afferenti domande ammesse nel sistema SGAtè fino al 31 dicembre 2020 e relative a forniture elettriche, a forniture di gas naturale e/o idriche a clienti domestici/utenti diretti, l'erogazione della quota parte di bonus residua, a copertura del 12 (dodici) mesi di durata della compensazione, possa avvenire in base ad una delle seguenti modalità, a seconda delle diverse fattispecie di cui sopra, garantendo in ogni caso la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione:
 - secondo le modalità e le tempistiche previste dal TIBEG e dal TIBSI;
 - frazionando l'importo spettante in quote omogenee nelle fatture emesse da gennaio a giugno 2021;
 - nei casi in cui il periodo di agevolazione superi il mese di giugno 2021, erogando comunque l'ultima quota spettante in un'unica soluzione, nella prima fattura utile successiva al 30 giugno 2021;
 - con un contributo *una tantum* erogato attraverso assegno, bonifico bancario o postale o altra modalità indiretta entro il 30 giugno 2021.
6. Di prevedere che per i bonus sociali idrici afferenti a utenti indiretti e a domande ammesse nel sistema SGAtè fino al 31 dicembre 2020, i gestori siano tenuti all'erogazione in base a quanto disposto dall'articolo 5, comma 5.1, lettera b) e dall'articolo 6 del TIBSI.
7. Di prevedere che per i bonus sociali gas afferenti a clienti domestici indiretti e a domande ammesse nel sistema SGAtè fino al 31 dicembre 2020, SGAtè metta a disposizione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a Poste Italiane le informazioni necessarie affinché l'erogazione prosegua con le ordinarie modalità di messa in pagamento attraverso il bonifico domiciliato.
8. Di trasmettere, per i seguiti di competenza, il presente provvedimento a all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
9. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 dicembre 2020

IL DIRETTORE